

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 607-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CESCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1964
(V. Stampato n. 1075)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Difesa

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 maggio 1964*

Comunicata alla Presidenza il 16 settembre 1964

Ratifica ed esecuzione del Trattato per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei, firmato a Mosca il 5 agosto 1963

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge n. 607, si completa da parte del Parlamento italiano l'iter per l'autorizzazione al Presidente della Repubblica di ratificare il Trattato per il bando degli esperimenti nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei, firmato a Mosca il 5 agosto 1963.

La firma di questo Trattato ad opera della Gran Bretagna, degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica ha costituito il primo rilevante passo concreto sulla via di un controllo e di una limitazione di esperimenti ai quali è fatalmente collegata la possibilità di aumento e di disseminazione degli armamenti nucleari.

Ha soprattutto costituito un fattore positivo nei riguardi delle ricadute radioattive che tanta preoccupazione hanno destato e destano in larghe zone del mondo.

È infine, sul piano politico e morale, una premessa di grande rilievo per continuare, in un clima più propizio, l'esame del fondamentale problema del disarmo.

* * *

Col primo articolo le Parti contraenti s'impegnano a proibire, prevenire e non effettuare qualsiasi esplosione nucleare in qualsiasi località di rispettiva giurisdizione in tre diversi ambienti: atmosferico, cosmico, marino.

Le esplosioni sotterranee sono consentite a condizione che le eventuali precipitazioni radioattive rimangano entro i confini dello Stato sotto il cui controllo le esplosioni stesse si effettuano.

Nell'articolo II si prevede la procedura per gli eventuali emendamenti al Trattato; si tratta di una procedura identica a quella che vige per gli emendamenti allo Statuto delle Nazioni Unite.

L'articolo III si riferisce alla procedura di ratifica e di accessione al Trattato.

L'articolo IV considera la procedura di recesso dal Trattato.

* * *

Subito dopo la firma del Trattato si ebbe l'adesione di oltre cento Paesi. L'Italia sottoscrisse l'atto tre giorni dopo, coerente con la sua chiara ed esplicita posizione nei riguardi del controllo degli armamenti nucleari e in genere del disarmo.

L'esame del testo del Trattato da parte della 3^a Commissione ha dato modo di esprimere da parte di tutti i membri l'auspicio che si addivenga presto anche al bando degli esperimenti nucleari sotterranei, non potendo la Commissione, per i limiti derivanti dalla sua specifica funzione, prendere iniziative ufficiali in proposito.

* * *

Il Trattato di Mosca è il primo accordo positivo che in materia di disarmo sia stato possibile sottoscrivere dalle grandi potenze nucleari, dopo diciassette anni di lunghe e faticose discussioni.

Nella fiducia che questo sia veramente il primo passo sulla via del disarmo controllato, la Commissione permanente per gli affari esteri invita il Senato ad autorizzare il Presidente della Repubblica a ratificare il Trattato di Mosca.

CESCHI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei, firmato a Mosca il 5 agosto 1963.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo III del Trattato stesso.